

## III COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari esteri e comunitari)

#### S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI	
COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE:	
Sul programma dei lavori del Comitato .....	68
SEDE REFERENTE:	
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul trasferimento e la messa in comune dei contributi al Fondo di risoluzione unico, con Allegati, fatto a Bruxelles il 21 maggio 2014, con processo verbale di rettifica, fatto a Bruxelles il 22 aprile 2015. C. 3449 Governo, approvato dal Senato ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	71
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	73
SEDE REFERENTE:	
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul trasferimento e la messa in comune dei contributi al Fondo di risoluzione unico, con Allegati, fatto a Bruxelles il 21 maggio 2014, con processo verbale di rettifica, fatto a Bruxelles il 22 aprile 2015. C. 3449 Governo, approvato dal Senato ( <i>Seguito esame e conclusione</i> ) .....	74
ALLEGATO ( <i>Emendamenti presentati</i> ) .....	78
COMITATO DEI NOVE:	
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul trasferimento e la messa in comune dei contributi al Fondo di risoluzione unico, con Allegati, fatto a Bruxelles il 21 maggio 2014, con processo verbale di rettifica, fatto a Bruxelles il 22 aprile 2015. C. 3449 Governo, approvato dal Senato .....	77

#### COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI

##### COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE

*Giovedì 26 novembre 2015. – Presidenza della presidente Pia Elda LOCATELLI.*

#### La seduta comincia alle 8.35.

##### Sul programma dei lavori del Comitato.

Pia Elda LOCATELLI, *presidente*, nell'osservare che la finalità della seduta è precisare gli elementi utili a definire l'agenda dei lavori per i prossimi mesi del

Comitato, recentemente ricostituito nell'ambito della Commissione, auspica che – quanto al metodo di lavoro, al pari del suo predecessore, onorevole Marazziti – vi possa essere una regolarità delle sedute, compatibilmente con i lavori dell'Assemblea e della Commissione, e un'assidua partecipazione ai lavori di tutti i suoi componenti.

Rammenta che in merito all'attività conoscitiva – costituente il filone principale di attività del Comitato – è in corso l'indagine sulla tutela dei diritti delle minoranze per il mantenimento della pace e della sicurezza a livello internazionale, il cui termine di scadenza è previsto per il

prossimo 31 dicembre. Tale indagine conoscitiva è stata motivata da un'esigenza irrinunciabile per un Paese come l'Italia, che identifica nella tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali una delle proprie linee portanti di politica estera, anche in risposta all'impulso derivante dal monitoraggio periodico nei confronti dell'Italia da parte del Consiglio dell'ONU per i diritti umani.

Evidenzia, quindi, che l'indagine conoscitiva si è rivelata particolarmente importante anche alla luce della tragedia umanitaria rappresentata dal conflitto in Siria e dall'espansione di *Daesh*, che consolida sempre più la sua strategia volta al genocidio di specifici gruppi etnici e religiosi, con la connessa *escalation* di episodi di devastante terrorismo che hanno recentemente colpito il cuore dell'Europa occidentale, oltre che obiettivi nelle aree prossime al conflitto siriano e alla questione mediorientale, e del dilagare di episodi di intolleranza di tipo antisemita e islamofobico.

Rammenta, inoltre, che l'indagine ha dedicato dunque specifici approfondimenti ai contesti internazionali in cui il tema dei diritti delle minoranze – in particolare di quelle religiose – appare cruciale anche ai fini dell'azione di politica estera dell'Italia rispetto agli obiettivi di pace e stabilità.

Ricordando le audizioni già svolte nell'ambito dell'indagine conoscitiva e riproponendo tale filone di indagine, ritiene opportuno focalizzare l'attività conoscitiva del Comitato sugli aspetti inerenti la condizione della donna, anche alla luce degli sviluppi della parità di genere nel contesto internazionale, e sul ruolo positivo – del resto, ampiamente provato – che l'evoluzione della stessa parità di genere può svolgere con riferimento al perseguimento degli obiettivi di pace e stabilità, in particolare nelle aree di crisi e di conflitto, e in relazione alla lotta alla violenza contro le donne e alla tratta e sfruttamento di esseri umani. Richiama a tal proposito la risoluzione ONU n. 1325 del 2000 su « Donne, pace e sicurezza », che valorizza appunto il ruolo e il contributo delle donne nella prevenzione e nella risolu-

zione dei conflitti, nel *peacekeeping* e nel *peacebuilding* – risoluzione di cui si è recentemente celebrato il quindicesimo anniversario dell'approvazione, avvenuta all'unanimità – oltre ai numerosi altri atti internazionali in tal senso.

Per quanto riguarda il raccordo con gli organismi internazionali che si occupano di questioni connesse alla tutela dei diritti umani, reputa parimenti necessario sviluppare e mantenere un contatto periodico del Comitato con il *board* dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA – *Fundamental Rights Agency*).

Ricorda poi che il Comitato potrà procedere anche all'esame di atti dell'Unione europea, a cominciare dalla Relazione annuale dell'Unione europea sui diritti umani, del Parlamento europeo e delle Assemblee parlamentari internazionali (Consiglio d'Europa, NATO, OSCE) che sono trasmessi al Parlamento e in esito al cui esame il Comitato può predisporre una risoluzione da sottoporre alla Commissione.

Rileva la pluralità di istituzioni che si occupano, a vario titolo, di diritti umani, evidenziando il rischio di una eccessiva frammentazione, e la necessità di un collegamento al fine di perseguire un'azione più efficace sul fronte della tutela dei diritti umani. Al proposito, manifesta anche l'opportunità di mantenere il contatto con la Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani, presieduta dal senatore Manconi nell'altro ramo del Parlamento, dal quale ha già ricevuto manifestazioni di piena disponibilità ad un percorso di lavoro comune.

Segnala ancora, in conclusione, la fondamentale questione dell'istituzione in Italia di un organismo nazionale indipendente per la promozione e la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali, ai sensi della risoluzione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite n. 48/134 del 1993, in attuazione dei cosiddetti Principi di Parigi. Desidera evidenziare, al proposito, che sono giacenti presso questo ramo del Parlamento le proposte di legge di iniziativa dei colleghi Chaouki ed altri,

Scagliusi ed altri, e Marazziti e Nicoletti, e che il provvedimento è incardinato al Senato presso la I Commissione, dove prevedibilmente il lavoro di esame riprenderà nel gennaio del 2016. Rileva in particolare che l'istituzione di tale organismo è stata oggetto di un esplicito impegno dell'Italia in sede di candidatura italiana al Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani. Auspica pertanto, pur rientrando la materia nella specifica competenza della Commissione Affari costituzionali, una prossima ripresa dell'*iter* legislativo sul tema, ribadendo la necessità di colmare il ritardo accumulato dal nostro Paese, al fine di razionalizzare gli interventi e pervenire all'adozioni di strumenti più efficaci sul tema della tutela e salvaguardia dei diritti umani.

Tutto ciò premesso, invita i colleghi a formulare ulteriori proposte e valutazioni in ordine al programma dei lavori del Comitato.

Franco CASSANO (PD), nell'osservare che il tema dei diritti umani si è prestato spesso ad essere utilizzato per finalità diverse, talvolta anche come veicolo di giustificazione di interventi armati in alcune aree del mondo, richiama l'attenzione a considerare le differenze culturali delle tradizioni diverse da quella occidentale, chiarendo che non si tratta di adottare un punto di vista ispirato al relativismo culturale, ma di far prevalere l'esigenza di costruire un rapporto di reciproca comunicazione, evitando di porre il retaggio della cultura occidentale su un piano di superiorità rispetto alle altre tradizioni.

Pia Elda LOCATELLI, *presidente*, ricordando che già in occasione di numerose iniziative sulla condizione femminile si è discusso del tema evocato dal collega Cassano, concorda sull'invito al reciproco ascolto tra diverse impostazioni culturali, senza per ciò stesso scadere in una forma di relativismo culturale, e osserva che si è spesso posto l'accento sul rispetto dei tempi necessari ad arrivare alla modifica di alcune tradizioni culturali. A tal pro-

posito, richiama esperienze personali e l'evoluzione che si è avuta nella sensibilità culturale nel nostro Paese, ponendo in particolare l'accento su aspetti drammatici rispetto ai quali non può più essere richiesto tempo per l'evoluzione, ma occorre porre in essere azioni concrete, ad esempio per combattere la pratica delle mutilazioni genitali femminili e il problema dei matrimoni precoci e forzati, recentemente posto all'attenzione dei mezzi di comunicazione, le cui dimensioni anche nel nostro Paese sono probabilmente sottostimate. Nel ribadire pertanto la necessità di prestare ascolto alle altre culture, senza porsi in una posizione di superiorità, evidenzia che vi sono diritti umani dalla cui difesa non si può assolutamente prescindere.

Franco CASSANO (PD), nel richiamare il ruolo svolto da alcune associazioni femministe di donne di religione islamica attive nel *Maghreb*, invita a monitorarne l'attività ai fini del lavoro del Comitato, anche attraverso audizioni con docenti universitari specialisti di queste problematiche.

Pia Elda LOCATELLI, *presidente*, ringrazia il collega Cassano per le interessanti osservazioni e proposte e, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara svolte le comunicazioni in titolo.

**La seduta termina alle 8.55.**

**SEDE REFERENTE**

*Giovedì 26 novembre 2015. – Presidenza del vicepresidente Erasmo PALAZZOTTO. – Interviene il Sottosegretario di Stato agli affari esteri e alla cooperazione internazionale, Benedetto Della Vedova.*

**La seduta comincia alle 9.05.**

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul trasferimento e la messa in comune dei contributi al Fondo di risoluzione unico, con Allegati, fatto a Bruxelles il 21 maggio 2014, con processo verbale di rettifica, fatto a Bruxelles il 22 aprile 2015.**

**C. 3449 Governo, approvato dal Senato.**

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD), relatrice, nell'introdurre il provvedimento rileva che nell'ECOFIN del 18 dicembre 2013 è stato presentato il cosiddetto Meccanismo Unico di Risoluzione (*Single Resolution Mechanism* – SRM), organo-chiave dell'Unione bancaria europea, al quale si affianca un Trattato intergovernativo, quello al nostro esame, che stabilisce l'obbligo degli Stati membri di trasferire le contribuzioni delle banche aventi sede nel proprio territorio al fondo di risoluzione unico (SRF).

Evidenzia che insieme al Codice unico europeo e al Meccanismo di vigilanza unico, il Meccanismo Unico di Risoluzione rappresenta uno dei tre pilastri dell'Unione bancaria europea, il cui fine è garantire che il settore bancario nella zona euro e nell'Unione europea sia sicuro e affidabile, e che le banche insolubili siano soggette a risoluzione senza ricorrere al denaro dei contribuenti e riducendo al massimo l'impatto sull'economia reale.

Nota poi che il primo pilastro e l'asse portante dell'Unione bancaria è il cd. « Codice unico europeo », dovendosi intendere col termine un insieme di testi legislativi applicabili a tutti gli enti finanziari e a tutti i prodotti finanziari dell'Unione, e riguardanti in primo luogo i requisiti patrimoniali delle banche, i sistemi di garanzia dei depositi e la gestione delle banche in dissesto.

Quanto al secondo pilastro dell'Unione bancaria pone in evidenza che esso è rappresentato dal Meccanismo di vigilanza unico, un organo di vigilanza bancaria sovranazionale volto a garantire la solidità

del settore finanziario europeo mediante controlli approfonditi e periodici dello stato di salute delle banche, effettuati in base a norme identiche per tutti i paesi dell'UE.

Ricorda ancora che i compiti di vigilanza sono attribuiti alla BCE, in collaborazione con le autorità di vigilanza nazionali. La BCE ha il potere di condurre valutazioni prudenziali, ispezioni *in loco* e indagini; di concedere o revocare licenze bancarie; di valutare l'acquisto e la cessione di partecipazioni qualificate in enti creditizi; di assicurare la conformità alla normativa prudenziale dell'UE e a fissare requisiti patrimoniali più elevati (cd. « riserve ») per scongiurare ogni rischio finanziario. La BCE esercita una vigilanza diretta su 123 banche « significative » dei Paesi partecipanti all'Unione bancaria, che detengono quasi l'82 per cento degli attivi bancari nell'area dell'euro. Per quanto concerne le banche considerate « meno significative », esse continuano a essere sottoposte alla vigilanza esercitata dalle autorità nazionali competenti, in stretta collaborazione con la stessa BCE.

Rammenta altresì che il terzo pilastro dell'Unione bancaria è il Meccanismo di risoluzione unico: gli obiettivi principali di questo pilastro consistono nel rafforzare la fiducia nel settore bancario; nell'impedire la corsa agli sportelli e il contagio nelle situazioni di dissesto; nel ridurre al minimo la relazione negativa tra banche ed emittenti sovrani; nell'eliminare la frammentazione del mercato interno dei servizi finanziari.

Circa le norme relative al Meccanismo Unico di Risoluzione (SRM), nota che quando entreranno in vigore, si applicheranno alle banche degli Stati membri della zona euro e a quelle dei Paesi dell'UE che scelgono di aderire all'Unione bancaria.

Evidenzia ancora che, disciplinato dal Regolamento (UE) n. 806/2014, che fissa norme ed una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico, l'SRM consta di un'autorità di risoluzione a livello del-

l'UE: il Comitato di risoluzione unico e di un Fondo di risoluzione comune, finanziato dal settore bancario.

Ricorda inoltre che il Fondo verrà costituito nell'arco di 8 anni, e dovrebbe raggiungere almeno l'1 per cento dell'importo dei depositi protetti di tutti gli enti creditizi autorizzati in tutti gli Stati che fanno parte dell'Unione bancaria, per un totale stimato di circa 55 miliardi di euro. Il contributo dovuto da ciascuna banca sarà calcolato in percentuale dell'ammontare delle sue passività (con l'esclusione dei fondi propri e dei depositi protetti) rispetto alle passività aggregate (esclusi i fondi propri e i depositi protetti) di tutti gli enti creditizi autorizzati negli Stati membri partecipanti, e adattato in proporzione ai rischi assunti di ciascun ente.

Pone all'attenzione della Commissione che i contributi delle banche raccolti a livello nazionale saranno trasferiti al Fondo di risoluzione unico, al quale sarà possibile accedere solo in caso di applicazione corretta e totale delle norme di *bail-in* e dei principi stabiliti nella direttiva sul risanamento e la risoluzione delle banche e nel regolamento sul meccanismo di risoluzione unico. Tale condizione è volta a garantire il rispetto di uno dei principi portanti dell'Unione bancaria, ossia che il costo dei dissesti bancari gravi sul settore finanziario e non sui contribuenti.

Ricorda poi che il Fondo sarà inizialmente costituito da « comparti nazionali », che verranno fusi in modo graduale durante una fase transitoria della durata di otto anni. La messa in comune dell'utilizzo dei fondi versati inizierà con il 40 per cento nel primo anno e un ulteriore 20 per cento nel secondo, per poi aumentare di un importo costante per i successivi sei anni finché i comparti nazionali non cesseranno di esistere.

Osserva ancora che nel caso di crisi le risorse utilizzate sarebbero *in primis* quelle dei comparti corrispondenti agli Stati in cui hanno sede le banche coinvolte dalla procedura di risoluzione mentre le

risorse degli altri comparti verranno coinvolte con un meccanismo di mutualità gradualmente crescente.

Pone altresì in rilievo che l'accordo all'esame della Commissione definisce, per la succitata fase transitoria, le modalità per il trasferimento e la messa in comune dei fondi.

Quanto alla decisione di ricorrere allo strumento di un autonomo accordo internazionale, ricorda che essa è stata assunta dal Consiglio allo scopo di venire incontro alle preoccupazioni di natura giuridica e costituzionale sollevate da alcuni Stati membri – *in primis*, la Germania –, secondo i quali i Trattati vigenti non offrivano una base legale sufficiente per imporre alle banche un obbligo di contribuzione diretta al Fondo.

Rammenta ancora che l'accordo è stato firmato da 26 Stati membri (tutti i Paesi membri dell'UE a parte Regno Unito e Svezia) il 21 maggio 2014. In una dichiarazione separata, i firmatari hanno espresso l'intenzione di completare il processo di ratifica in tempo perché l'SRM diventi operativo entro il 1° gennaio 2016. Successivamente, la Commissione europea ha fissato nel 26 novembre l'ultimo giorno utile per rispettare la succitata scadenza. Da qui l'urgenza dell'approvazione del disegno di legge al nostro esame.

Evidenzia infine che gli Stati non appartenenti alla zona euro che hanno firmato l'accordo usufruiranno dei diritti e dovranno osservare gli obblighi che ne discendono solo una volta aderito al Meccanismo di vigilanza unico e al Meccanismo di risoluzione unico.

Passando al disegno di legge di ratifica – approvato dal Senato ieri – osserva che si compone di 4 articoli che dispongono l'autorizzazione alla ratifica, l'ordine di esecuzione, la clausola di invarianza finanziaria e l'entrata in vigore. Trattandosi di contributi delle banche non sono previsti oneri diretti per le finanze pubbliche.

Il sottosegretario Benedetto DELLA VEDOVA si associa alle considerazioni svolte dalla relatrice ed evidenzia che, pur riconoscendo l'estrema ristrettezza dei

tempi imposti al dibattito dall'esigenza di arrivare ad una rapida approvazione dello strumento di ratifica in titolo, si tratta di un Accordo che entrerà in vigore il 1° gennaio 2016. Apprezza pertanto lo sforzo messo in atto dal Parlamento per ottemperare all'impegno internazionale assunto dal nostro Paese.

Manlio DI STEFANO (M5S), nello stigmatizzare la procedura adottata per la discussione dello strumento di ratifica in titolo, dichiara la forte contrarietà del suo gruppo al reiterarsi di simili prassi. Rileva infatti che la ratifica in esame è un tassello assai importante nella costruzione dell'Unione bancaria europea e che pertanto meriterebbe ben altri tempi di discussione rispetto a quelli imposti dal Governo e dalla maggioranza. Chiede pertanto una sospensione della discussione al fine di consentire al suo gruppo di prendere piena visione del testo del provvedimento. Sollecita altresì la fissazione di un termine per la presentazione degli emendamenti in Commissione.

Erasmus PALAZZOTTO, *presidente*, rilevando che la necessità di calendarizzazione del provvedimento nella giornata odierna è stata concordata in Conferenza dei presidenti di gruppo, osserva come non si possa modificare l'*iter* concordato, ma assicura che farà presente le osservazioni del collega Di Stefano al presidente Cicchitto.

Daniele PESCO (M5S), associandosi alle considerazioni di metodo svolte dal collega Di Stefano, entra nel merito del provvedimento evidenziando come per effetto di esso si registrerà un ulteriore passo nel processo di accentramento bancario in corso da tempo, mentre sarebbe auspicabile la difesa della « biodiversità » anche nel settore bancario, tutelando le piccole istituzioni di credito. Inoltre non si capisce chi deciderà quando una banca sarà considerata in crisi e quali sono i meccanismi che si adotteranno per il salvataggio. Alla luce di quanto esposto, ed allo scopo di svolgere una riflessione approfondita sui

temi oggetto del provvedimento, chiede una proroga dei tempi per la discussione.

Maria Edera SPADONI (M5S), nell'associarsi alle richieste dei colleghi e rileva l'estrema ristrettezza dei tempi concessi per il dibattito e fa presente che la convocazione è arrivata nella tarda serata del giorno precedente, non dando di fatto alcuna possibilità agli uffici legislativi dei gruppi di esaminare l'articolato. Stigmatizza profondamente una tale metodologia di lavoro, che offende e svilisce il Parlamento e che non rappresenta la prassi di questa Commissione.

Erasmus PALAZZOTTO, *presidente*, apprezza le circostanze, annuncia l'immediata convocazione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, per definire l'organizzazione delle ulteriori fasi di esame del provvedimento.

**La seduta termina alle 9.35.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Giovedì 26 novembre 2015.*

L'ufficio di presidenza è stato svolto dalle 9.50 alle 10.

**SEDE REFERENTE**

*Giovedì 26 novembre 2015. – Presidenza del vicepresidente Erasmus PALAZZOTTO. – Interviene la Sottosegretaria di Stato per le riforme costituzionali e per i rapporti con il Parlamento, Sesa Amici, indi il Sottosegretario di Stato agli affari esteri e alla cooperazione internazionale, Benedetto Della Vedova.*

**La seduta comincia alle 14.40.**

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul trasferimento e la messa in comune dei contributi al Fondo di risoluzione unico, con Allegati, fatto a Bruxelles il 21 maggio 2014, con processo verbale di rettifica, fatto a Bruxelles il 22 aprile 2015.**

**C. 3449 Governo, approvato dal Senato.**

*(Seguito esame e conclusione)*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta antimeridiana.

Erasmus PALAZZOTTO, *presidente*, avverte che il provvedimento è stato inserito nell'odierno ordine del giorno dell'Aula, ai sensi dell'articolo 27 del Regolamento della Camera.

Ricorda, altresì, che è scaduto il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge, fissato alle ore 12 secondo quanto nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, e che sono stati presentati 60 emendamenti dal solo gruppo del Movimento 5 Stelle.

Avverte che gli emendamenti Pesco 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 3.1, Di Stefano 3.5, Sibilìa 3.6, Di Stefano 3.7, 3.8, 3.21 e 3.22, Pesco 4.1 e Sibilìa 4.5 e 4.6 sono inammissibili.

Quanto ai tempi di lavoro, avverte che la Commissione potrà lavorare fino alle 15, orario al quale è convocata l'audizione in videoconferenza della Commissaria Malmström, contestualmente al *question time* in Aula, e che qualora necessario, i lavori potranno riprendere a partire dalle 16 e comunque a conclusione dell'audizione, la cui durata prevista è di un'ora. In ogni caso, avverte che la Commissione non oltre dieci minuti prima dell'inizio dei lavori dell'Aula, previsti alle 17, dovrà necessariamente concludere il proprio lavoro con il conferimento del mandato alla relatrice a riferire in Assemblea.

Precisa, inoltre, di essere intervenuto poc'anzi in Aula al fine di chiedere tempi congrui per l'esame del provvedimento in Commissione, compatibilmente la pro-

grammazione d'Aula, a garanzia delle opposizioni e della stessa dignità della Commissione.

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD), *relatrice*, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti presentati.

La sottosegretaria Sesa AMICI esprime parere conforme alla relatrice.

Daniele PESCO (M5S), intervenendo sul complesso degli emendamenti presentati, critica il contenuto dell'Accordo all'esame della commissione, rilevando in particolare come esso si ricolleggi ad un recente decreto-legge volto al salvataggio di quattro istituti di credito italiani al di fuori dell'operatività del Fondo di garanzia interbancaria, e da cui, come noto, molti risparmiatori sono stati profondamente danneggiati.

Stigmatizza altresì la *governance* del Fondo di risoluzione unico istituito dall'Accordo, ispirato a scarsa trasparenza ed a una eccessiva discrezionalità d'azione. Sottolinea altresì come nell'opinione pubblica vi sia una scarsissima consapevolezza della rilevanza delle misure previste da questo Accordo. Complessivamente la contrarietà del gruppo del Movimento 5 Stelle si ricollega alla critica ad una Unione bancaria che non fa che peggiorare ulteriormente e rendere ancora più rigida la struttura creditizia del nostro Paese.

Erasmus PALAZZOTTO, *presidente*, fa presente che ove non fosse possibile procedere, per esigenze di tempo, ad un esame di tutte le proposte emendative, la Presidenza, ai sensi dell'articolo 79, comma 10 del Regolamento, chiederà al gruppo del movimento 5 Stelle di fare le opportune segnalazioni.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S), intervenendo con riferimento ai tempi disponibili per la Commissione e alla necessità prospettata dalla Presidenza di concludere comunque non oltre le 16.50, chiede chiarimenti in merito alla compatibilità di tale scadenza con quanto pre-

visto dall'articolo 79, comma 1, terzo periodo.

Erasmus PALAZZOTTO, *presidente*, chiarisce al collega Villarosa che la Commissione è comunque tenuta a rispettare la programmazione dei lavori d'Aula decisi in sede di Conferenza dei Presidenti di gruppo che in questo caso non contemplano il rispetto delle quarantotto ore previste dal Regolamento e su cui peraltro tutti i gruppi hanno convenuto. Sospende quindi la seduta per consentire la partecipazione dei commissari all'imminente audizione che avrà luogo al Senato.

**La seduta, sospesa alle 14.55, è ripresa alle 16.**

Maria Edera SPADONI (M5S) nel contestare la decisione assunta dalla Presidenza richiama la specifica importanza di questo Accordo di cui è di fatto impedito un serio e accurato esame parlamentare. Sottolinea criticamente che sul sito istituzionale della Camera non fosse disponibile ieri sera nessun testo del provvedimento. Pone in rilievo come l'attitudine assunta dal suo gruppo di fronte a questo trattato non abbia assolutamente nessuna valenza ostruzionistica ma sia soltanto dettata dalla esigenza di tutelare gli interessi della cittadinanza e di non soggiacere alle pressioni esercitate dalle istituzioni europee e dallo stesso Esecutivo. Gli ambiti di intervento del Fondo appaiono del tutto discrezionali ed arbitrari. Rileva ironicamente come alcune proposte formulate dal suo gruppo e sostenute in ambito europeo, come quella del reddito di cittadinanza, siano sistematicamente ignorate dalla maggioranza, laddove questo accordo, funzionale soltanto agli interessi della finanza internazionale, sia stato sottoposto ad una approvazione da parte del Parlamento con tempi grottescamente concitati. Chiede infine al presidente di chiarire le motivazioni di alcune declaratorie di inammissibilità, riferite agli emendamenti Pesco 1.1 e 1.2.

Manlio DI STEFANO (M5S), intervenendo per richiamo al Regolamento,

chiede a quale articolo si riferisse il presidente, quando ha detto che l'esame del provvedimento si sarebbe comunque interrotto circa dieci minuti prima dell'inizio dei lavori d'Aula.

Erasmus PALAZZOTTO, *presidente*, replicando al deputato Di Stefano, ribadisce quanto già esplicitato al collega Villarosa in merito alla necessità di concludere l'esame del provvedimento entro i tempi convenuti e rammenta la prassi consolidata a tal proposito. Rinnova l'invito affinché il gruppo del movimento 5 Stelle segnali due emendamenti per ogni articolo che debbono essere posti in votazione.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) osserva che vi sono due differenti valutazioni nel richiamo ad articoli del Regolamento che penalizzano le opposizioni.

Erasmus PALAZZOTTO, *presidente*, ribadisce che la Commissione non può derogare a quanto convenuto dalla Conferenza dei presidenti di gruppo.

Gianluca PINI (LNA) invita i colleghi del gruppo del Movimento 5 Stelle, in ragione dell'importanza del tema trattato, richiamata anche dai loro precedenti interventi, ad interrompere gli interventi sul complesso degli emendamenti, permettendo alla Commissione di esaminare nel dettaglio gli emendamenti, considerando peraltro che vi potrebbe essere interesse anche da parte degli altri gruppi a modificare il provvedimento, facendo dunque cessare un atteggiamento ostruzionistico che determina l'impossibilità di valutare l'articolato del provvedimento in titolo.

Maria Edera SPADONI (M5S) osserva che, considerato il numero complessivo degli emendamenti presentati, il suo gruppo necessita di tempo – almeno 10 minuti – per poter segnalare i due da porre in votazione per ciascun articolo. Formula quindi nuovamente richiesta di chiarimento al presidente in ordine ai motivi relativi alla dichiarata inammissibilità di alcuni emendamenti.

Erasmus PALAZZOTTO, *presidente*, replicando alla richiesta avanzata dalla collega Spadoni, evidenzia che una sospensione ulteriore determinerebbe l'impossibilità di conferire il mandato al relatore, la cui deliberazione è necessariamente fissata per le ore 16.45 per esigenze connesse alla fissazione del termine per gli emendamenti in Assemblea.

Gianluca PINI (LNA) ritiene inverosimile quanto testé affermato dal Presidente, notando peraltro come ai gruppi non sia stata data alcuna comunicazione in merito.

Erasmus PALAZZOTTO, *presidente*, esplicitando quanto già detto, chiarisce che la Commissione deve licenziare il provvedimento entro un tempo congruo all'avvio dei lavori presso l'Assemblea, previsto alle ore 17. Replicando quindi alla richiesta di motivazioni avanzata dall'onorevole Spadoni sulla dichiarazione di inammissibilità degli emendamenti Pesco 1.1 e 1.2, tali motivazioni consistono nella intangibilità della formula relativa all'ordine di esecuzione, nonché alla impossibilità di subordinare l'attuazione dell'Accordo a un regime di condizionalità, contraria peraltro al principio di buona fede che governa le relazioni internazionali.

Laura GARAVINI (PD), nel ritenere che le decisioni della Presidenza sono coerenti con quanto concordato in sede di Conferenza dei presidenti di gruppo e con il Regolamento, evidenzia che il provvedimento va esattamente nella direzione contraria a quella paventata dall'onorevole Spadoni, mirando a tutelare i risparmiatori e valorizzando l'Unione europea quale organismo preposto al salvataggio delle economie degli Stati membri. Nel proporre eventualmente di concedere ulteriori cinque minuti di tempo per consentire ai colleghi del gruppo del Movimento 5 Stelle di valutare gli emendamenti da segnalare, ricorda come in Conferenza dei presidenti di gruppo vi sia stata unanimità in ordine alla calendarizzazione del provvedimento nella giornata odierna. Conclude invitando

i colleghi del gruppo del movimento 5 Stelle ad assumere un atteggiamento costruttivo e a non insistere con affermazioni che screditano il ruolo del Parlamento.

Erasmus PALAZZOTTO, *presidente*, propone dunque una sospensione dei lavori di cinque minuti per permettere ai gruppi di segnalare gli emendamenti da porre in votazione.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S), nel dichiarare l'opposizione del suo gruppo alla proposta testé formulata dal presidente, chiede perché non sia stato fissato un termine per la presentazione di ricorsi sulle inammissibilità di alcune proposte emendative, lamentando la forzatura della procedura. Evidenzia altresì, nel merito del provvedimento, alcune anomalie quali la non presenza della Banca d'Inghilterra, nonostante essa abbia una quota rilevante nella BCE. Chiede pertanto del tempo per poter avere un confronto sulla materia, rilevando anche come si configuri un palese conflitto di interessi, ragionando di fatto su una nuova nazionalizzazione e su una nuova pubblicizzazione del sistema bancario.

Erasmus PALAZZOTTO, *presidente*, nel ritenere che in generale vi sia stata una forzatura nella gestione complessiva del rapporto tra Governo e Parlamento rispetto all'esame del provvedimento in titolo, evidenzia ancora una volta che non è nelle facoltà della Commissione modificare quanto stabilito in sede di Conferenza di presidenti di gruppo.

Alessandro DI BATTISTA (M5S) chiede alla Presidenza di rispondere in merito alla richiesta, del collega Villarosa in ordine alla mancata possibilità di ricorrere contro la declaratoria di inammissibilità in Commissione, a differenza di quanto è avvenuto in casi analoghi in altre Commissioni.

Erasmus PALAZZOTTO, *presidente*, rileva che una tale richiesta avrebbe dovuto

essere presentata contestualmente alla dichiaratoria di inammissibilità, per poterne dare tempestiva segnalazione alla Presidenza alla luce della ristrettezza dei tempi disponibili.

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD) fa presente che il gruppo del Movimento 5 Stelle al Senato si è astenuto sul provvedimento.

Dino ALBERTI (M5S), replicando sulla questione dell'inammissibilità, e portando l'esperienza della Commissione Finanze, ritiene che la Presidenza abbia applicato il Regolamento in modo non conforme alla prassi di altre Commissioni.

Gianluca PINI (LNA) preannunzia la presentazione di una relazione di minoranza.

Erasmus PALAZZOTTO, *presidente*, essendo maturati i tempi concordati, pur non essendosi neppure avviato l'esame delle singole proposte emendative presentate, pone in votazione il conferimento del mandato alla relatrice, onorevole Quartapelle Procopio, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame.

La Commissione delibera quindi di conferire il mandato alla relatrice, onorevole Quartapelle Procopio, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame.

Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Erasmus PALAZZOTTO, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

**La seduta termina alle 16.50.**

#### COMITATO DEI NOVE

*Giovedì 26 novembre 2015.*

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul trasferimento e la messa in comune dei contributi al Fondo di risoluzione unico, con Allegati, fatto a Bruxelles il 21 maggio 2014, con processo verbale di rettifica, fatto a Bruxelles il 22 aprile 2015.**

**C. 3449 Governo, approvato dal Senato.**

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 17.35 alle 17.45.

ALLEGATO

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul trasferimento e la messa in comune dei contributi al Fondo di risoluzione unico, con Allegati, fatto a Bruxelles il 21 maggio 2014, con processo verbale di rettifica, fatto a Bruxelles il 22 aprile 2015. C. 3449 Governo, approvato dal Senato.**

## EMENDAMENTI PRESENTATI

## ART. 1

*Sostituire gli articoli 1, 2 e 3 con il seguente:*

## ART. 1.

*(Autorizzazione ed esecuzione).*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo sul trasferimento e la messa in comune dei contributi al Fondo di risoluzione unico, con Allegati, fatto a Bruxelles il 21 maggio 2014, con processo verbale di rettifica, fatto a Bruxelles il 22 aprile 2015.

2. L'esecuzione dell'Accordo di cui all'articolo 1 decorre dalla data della sua entrata in vigore ai sensi dell'articolo 11 del medesimo Accordo ».

3. Agli oneri derivanti dal considerando n. 13 e dall'articolo 15 dell'Accordo di cui all'articolo 1, si fa fronte con apposito provvedimento legislativo previa valutazione delle competenti Commissioni parlamentari e del Comitato ministeriale per il credito ed il risparmio.

**1. 3. Pesco.**

***(Inammissibile)***

*Sostituire gli articoli 1, 2 e 3 con il seguente:*

## ART. 1

*(Autorizzazione ed esecuzione).*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo sul tra-

sferimento e la messa in comune dei contributi al Fondo di risoluzione unico, con Allegati, fatto a Bruxelles il 21 maggio 2014, con processo verbale di rettifica, fatto a Bruxelles il 22 aprile 2015.

2. L'esecuzione dell'Accordo di cui all'articolo 1 decorre dalla data della sua entrata in vigore ai sensi dell'articolo 11 del medesimo Accordo ».

3. Agli oneri derivanti dal considerando n. 13 e dall'articolo 15 dell'Accordo di cui all'articolo 1, si fa fronte con apposito provvedimento legislativo previa valutazione delle competenti Commissioni parlamentari.

**1. 1. Pesco.**

***(Inammissibile)***

*Sostituire gli articoli 1 e 2 con il seguente:*

## ART. 1.

*(Autorizzazione ed esecuzione).*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo sul trasferimento e la messa in comune dei contributi al Fondo di risoluzione unico, con Allegati, fatto a Bruxelles il 21 maggio 2014, con processo verbale di rettifica, fatto a Bruxelles il 22 aprile 2015.

2. L'esecuzione dell'Accordo di cui all'articolo 1 decorre dalla data della sua entrata in vigore ai sensi dell'articolo 11 del medesimo Accordo.

**1. 2.** Pesco.

**(Inammissibile)**

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo sul trasferimento e la messa in comune dei contributi al Fondo di Risoluzione unico, con Allegati, deliberato a Bruxelles il 21 maggio 2014, con processo verbale di rettifica deliberato a Bruxelles.

1-bis. L'autorizzazione di cui all'articolo 1 è vincolata a una indagine conoscitiva da espletare in entrambe le Camere.

**1. 4.** Pesco.

**(Inammissibile)**

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 1.

*(Autorizzazione alla ratifica).*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo sul trasferimento e la messa in comune dei contributi al Fondo di risoluzione unico, con Allegati, fatto a Bruxelles il 21 maggio 2014, con processo verbale di rettifica, fatto a Bruxelles il 22 aprile 2015, previa consultazione referendaria, rientrando tale Accordo nelle competenze dell'articolo 47 della Costituzione.

**1. 5.** Pesco.

**(Inammissibile)**

*All'articolo 1, dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:*

1-bis. Il Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri, indice un referendum in data da stabilirsi

prima dell'entrata in vigore dell'Accordo, avente ad oggetto il seguente quesito: « Ritenete voi che si debba procedere alla trasformazione dell'Unione monetaria in una effettiva unione dotata di propri Organi aventi un assoluto potere decisionale in deroga ad ogni norma costituzionale della Repubblica Italiana ? »

1-ter. Hanno diritto di voto tutti i cittadini che alla data di svolgimento del referendum abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e che siano iscritti nelle liste elettorali del comune a termini delle disposizioni contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni.

1-quater. La commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi formula gli indirizzi atti a garantire ai gruppi parlamentari, enti ed associazioni la partecipazione alle trasmissioni radiotelevisive dedicate alla illustrazione del quesito referendario.

**1. 6.** Pesco.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:*

1-bis. Il Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri, indice un referendum in data da stabilirsi prima dell'entrata in vigore dell'Accordo, avente ad oggetto il seguente quesito: « Ritenete voi che si debba procedere alla trasformazione dell'Unione monetaria in una effettiva unione dotata di propri Organi aventi un assoluto potere decisionale in deroga alle connesse norme costituzionali della Repubblica Italiana ? »

1-ter. Hanno diritto di voto tutti i cittadini che alla data di svolgimento del referendum abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e che siano iscritti nelle liste elettorali del comune a termini delle disposizioni contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni.

1-*quater*. La commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi formula gli indirizzi atti a garantire ai gruppi parlamentari, enti ed associazioni la partecipazione alle trasmissioni radiotelevisive dedicate alla illustrazione del quesito referendario.

**1. 7. Pesco.**

*(Inammissibile)*

*Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:*

1-*bis*. Il Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri, indice un referendum in data da stabilirsi prima dell'entrata in vigore dell'Accordo, avente ad oggetto il seguente quesito: « Ritenete voi opportuno demandare ad Organi europei non elettivi le decisioni in materia di tutela del risparmio, bancaria e finanziaria in deroga alle connesse norme Costituzionali della Repubblica Italiana ? ».

1-*ter*. Hanno diritto di voto tutti i cittadini che alla data di svolgimento del referendum abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e che siano iscritti nelle liste elettorali del comune a termini delle disposizioni contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni.

1-*quater*. La commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi formula gli indirizzi atti a garantire ai gruppi parlamentari, enti ed associazioni la partecipazione alle trasmissioni radiotelevisive dedicate alla illustrazione del quesito referendario.

**1. 8. Pesco.**

*(Inammissibile)*

*Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:*

1-*bis*. Il Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri, indice un referendum in data da stabilirsi prima dell'entrata in vigore dell'Accordo, avente ad oggetto il seguente quesito: « Ritenete voi che si debba procedere alla trasformazione dell'Unione monetaria in

una effettiva unione dotata di propri Organi aventi un assoluto potere decisionale in deroga ad ogni norma costituzionale della Repubblica Italiana ? ».

1-*ter*. La commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi formula gli indirizzi atti a garantire ai gruppi parlamentari, enti ed associazioni la partecipazione alle trasmissioni radiotelevisive dedicate alla illustrazione del quesito referendario.

**1. 9. Pesco.**

*(Inammissibile)*

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

1-*bis*. Il Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri, indice un referendum in data da stabilirsi prima dell'entrata in vigore dell'Accordo, avente ad oggetto il seguente quesito: « Ritenete voi che si debba procedere alla trasformazione dell'Unione monetaria in una effettiva unione dotata di propri Organi aventi un assoluto potere decisionale in deroga ad ogni norma costituzionale della Repubblica Italiana ? »

**1. 10. Pesco.**

*(Inammissibile)*

ART. 2

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 2.

*(Ordine di esecuzione).*

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dal 1 gennaio 2016.

Conseguentemente, sostituire l'articolo 4 con il seguente:

ART. 4.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno 1 gennaio 2016.

2. 1. Pesco.

**(Inammissibile)**

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2.

(Ordine di esecuzione).

1. L'esecuzione dell'Accordo di cui all'articolo 1 decorre dalla data della sua entrata in vigore.

2. 2. Pesco.

**(Inammissibile)**

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2.

(Ordine di esecuzione).

2. L'esecuzione dell'Accordo di cui all'articolo 1 decorre dalla data della sua entrata in vigore ai sensi dell'articolo 11 del medesimo Accordo.

2. 3. Pesco.

**(Inammissibile)**

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. L'Accordo di cui all'articolo 1 ha effetti a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.

2. 4. Pesco.

**(Inammissibile)**

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. L'Accordo di cui all'articolo 1 ha effetti a decorrere dalla data della sua entrata in vigore previa valutazione degli effetti dalle competenti Commissioni parlamentari sulla stabilità del sistema bancario e finanziario.

2. 6. Pesco.

**(Inammissibile)**

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. L'Accordo di cui all'articolo 1 ha effetti a decorrere dalla data della sua entrata in vigore previa valutazione degli effetti dalle competenti Commissioni parlamentari.

2. 5. Pesco.

**(Inammissibile)**

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. L'Accordo di cui all'articolo 1 ha effetti a decorrere dalla data della sua entrata in vigore previa valutazione degli effetti dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

2. 7. Pesco.

**(Inammissibile)**

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. L'Accordo di cui all'articolo 1 ha effetti a decorrere dalla data della sua entrata in vigore previa valutazione degli effetti dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio sulla stabilità del sistema bancario e finanziario.

2. 8. Pesco.

**(Inammissibile)**

Al comma 1 sostituire le parole: Piena ed con la seguente lettera: L'.

2. 9. Pesco.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

1-bis. Il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio e le competenti Commissioni parlamentari valutano gli effetti dell'esecuzione dell'Accordo di cui all'articolo 1.

**2. 10.** Pesco.

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

1-bis. Il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio e le competenti Commissioni parlamentari valutano gli effetti dell'esecuzione dell'Accordo di cui all'articolo 1 sulla stabilità del sistema bancario e finanziario.

**2. 11.** Pesco.

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

1-bis. Le competenti Commissioni parlamentari valutano gli effetti dell'esecuzione dell'Accordo di cui all'articolo 1 sulla stabilità del sistema bancario e finanziario.

**2. 12.** Pesco.

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

1-bis. Il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio e le competenti Commissioni parlamentari valutano gli effetti dell'esecuzione dell'Accordo di cui all'articolo 1 sulla tutela del risparmio dei cittadini.

**2. 13.** Pesco.

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

1-bis. Il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio elabora una relazione annuale sugli effetti dell'esecuzione dell'Accordo di cui all'articolo 1 in particolar modo in relazione alle possibili conseguenze sulla tutela del risparmio dei cittadini e sulla stabilità del sistema bancario e finanziario.

**2. 14.** Pesco.

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

1-bis. Il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio elabora una relazione annuale sugli effetti dell'esecuzione dell'Accordo di cui all'articolo 1 in particolar modo in relazione alle possibili conseguenze sulla tutela del risparmio dei cittadini.

**2. 15.** Pesco.

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

1-bis. Il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio valuta gli effetti derivanti dall'esecuzione del presente Accordo.

**2. 16.** Pesco.

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

1-bis. Il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio valuta gli effetti derivanti dall'esecuzione del presente Accordo e provvede ad assumere tutte le opportune iniziative anche di carattere normativo al fine di informare correttamente i cittadini della Repubblica Italiana.

**2. 17.** Pesco.

ART. 3

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 3.

*(Clausola di invarianza finanziaria).*

1. Agli oneri eventualmente discendenti dal considerando n. 13 e dall'attuazione dell'articolo 15 dell'Accordo di cui all'articolo 1, si fa fronte con l'abolizione delle province, e la decurtazione delle indennità corrisposte a ex parlamentari condannati in via definitiva.

**3. 1.** Pesco.

**(Inammissibile)**

*Al comma 1 sostituire le parole:* con apposito provvedimento legislativo *con le seguenti:* esclusivamente con apposita legge.

**3. 2.** Pesco.

*Al comma 1 sostituire le parole:* apposito provvedimento legislativo *con le seguenti:* apposita legge.

**3. 3.** Sibia.

*Al comma 1 dopo le parole:* con apposito provvedimento legislativo *aggiungere le seguenti:* soltanto in casi eccezionali e con legge ordinaria, qualificando come tali le disposizioni.

**3. 4.** Pesco.

*Al comma 1 dopo le parole:* provvedimento legislativo *aggiungere le seguenti:* da sottoporre a parere preventivo e vincolante della Corte dei Conti.

**3. 5.** Di Stefano.

**(Inammissibile)**

*Al comma 1 dopo le parole:* provvedimento legislativo *aggiungere le seguenti:* da sottoporre al visto della Corte dei Conti.

**3. 6.** Sibia.

**(Inammissibile)**

*Al comma 1 dopo le parole:* provvedimento legislativo *aggiungere le seguenti:* previo parere consultivo della Corte dei conti.

**3. 7.** Di Stefano.

**(Inammissibile)**

*Al comma 1 dopo le parole:* provvedimento legislativo *aggiungere le seguenti:* da

sottoporre a parere vincolante della Corte dei Conti.

**3. 8.** Di Stefano.

**(Inammissibile)**

*Al comma 1 dopo le parole:* provvedimento legislativo *aggiungere le seguenti:* senza l'introduzione di nuove entrate a carattere tributario.

**3. 9.** Sibia.

*Al comma 1 dopo le parole:* provvedimento legislativo *aggiungere le seguenti:* senza oneri per i cittadini.

**3. 10.** Battelli.

*Al comma 1 dopo le parole:* provvedimento legislativo *aggiungere le seguenti:* ed attraverso riduzioni di spesa.

**3. 11.** Di Stefano.

*Al comma 1 aggiungere, in fine le seguenti parole:* previa tempestiva verifica, qualora le parti contraenti siano interessate da una particolare azione di risoluzione, della fornitura di trasferimenti temporanei provenienti da fonti nazionali o dal meccanismo europeo di stabilità (MES) in linea con le procedure concordate.

**3. 12.** Sibia.

*Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole:* previa tempestiva verifica della effettiva parità di condizioni con gli Stati membri che non partecipano né al meccanismo di vigilanza unico né al meccanismo di risoluzione unico.

**3. 13.** Sibia.

*Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole:* previa tempestiva verifica della effettiva parità di trattamento tra le

parti contraenti che partecipano al meccanismo di vigilanza unico e al meccanismo di risoluzione unico.

**3. 14.** Di Stefano.

*Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole:* previa tempestiva verifica della disponibilità delle parti contraenti delle procedure che consentano loro di far fronte in maniera tempestiva a qualsiasi richiesta di finanziamenti ponte.

**3. 15.** Sibilia.

*Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole:* previa tempestiva verifica, durante il periodo transitorio, della effettiva elaborazione delle misure comuni di sostegno al fine di facilitare l'assunzione di prestiti da parte del Fondo.

**3. 16.** Sibilia.

*Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole:* previa tempestiva verifica della immediata accessibilità dei contributi ex post per coprire i necessari importi aggiuntivi.

**3. 18.** Sibilia.

*Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole:* previa tempestiva verifica della sufficiente disponibilità dei mezzi nel Fondo per l'azione di risoluzione.

**3. 19** Di Stefano

*Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole:* previa verifica del calcolo dei pagamenti effettuato dalla Commissione europea.

**3. 20.** Pesco.

*Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole:* previo parere vincolante delle Commissioni competenti.

**3. 21.** Di Stefano.

**(Inammissibile)**

Al comma 1, aggiungere in fine, *le seguenti parole:* previo parere vincolante del Comitato per la legislazione.

**3. 22.** Di Stefano.

**(Inammissibile)**

*Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Qualora si rientri nella procedura di indennizzo di cui all'articolo 15 dell'Accordo, si provvede preventivamente alla verifica preventiva della perfetta corrispondenza dell'autorizzazione di spesa con la decisione della Commissione europea in merito all'entità dell'indennizzo.

**3. 23.** Pesco.

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

*21-bis.* Il Ministero dell'economia e delle finanze presenta una relazione annuale con la quale informa le Camere sugli effetti finanziari derivanti dall'attuazione dell'Accordo.

**3. 24.** Sibilia.

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

*1-bis.* Dall'attuazione del precedente comma non deve conseguire l'istituzione di nuovi tributi.

**3. 25.** Sibilia.

ART. 4

*Al comma 1, dopo le parole:* in vigore il aggiungere la seguente: trentesimo.

**4. 1.** Pesco.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente comma:*

1-bis) Dell'entrata in vigore della presente legge ne viene data comunicazione attraverso i canali radiotelevisivi pubblici per almeno 60 minuti al giorno, per i successivi 120 giorni all'entrata in vigore della presente legge senza aggravio per le finanze pubbliche.

**4. 2.** Battelli.

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

1-bis) L'entrata in vigore della presente legge e gli effetti che ne conseguono vengono indicati su tutti i prospetti informativi e condizioni contrattuali sottoscritti tra le banche e gli intermediari finanziari con i rispettivi clienti.

**4. 3.** Battelli.

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

1-bis) I consigli comunali della Repubblica Italiana sono tenuti a organizzare presso le proprie sedi almeno sei incontri pubblici nei successivi sei mesi all'entrata in vigore della presente legge al fine di palesare ai cittadini gli effetti dell'entrata in vigore della presente legge senza nessun aggravio per le finanze pubbliche.

**4. 4.** Battelli.

*Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Le disposizioni della presente legge, altresì, acquistano efficacia dalla data di comunicazione da parte delle

parti contraenti dell'avvenuta stipula di analoghe disposizioni.

**4. 5.** Sibilia.

**(Inammissibile)**

*Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Le disposizioni della presente legge, altresì, acquistano efficacia a condizione che tutte le parti contraenti adottino le misure necessarie a garantire l'osservanza dell'Accordo.

**4. 6.** Sibilia.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

1-bis. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge l'Accordo è sottoposto al parere della Corte dei Conti in merito ai profili finanziari.

**4. 7.** Pesco.

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

1-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze informa annualmente le Camere in merito all'attuazione della presente legge.

**4. 8.** Pesco.

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

1-bis) La Banca d'Italia è autorizzata a revocare l'autorizzazione all'esercizio delle attività bancarie alle banche e agli intermediari finanziari che non danno pubblicità degli effetti dell'entrata in vigore della presente legge ai propri clienti attraverso i propri canali informativi.

**4. 9.** Pesco.